

REGOLAMENTO (CE) N. 2194/2001 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2001
che modifica il regolamento (CE) n. 327/2001 che autorizza la conclusione di contratti di ammasso privato di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12 bis,

Dopo l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 327/2001 è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 12 bis, primo comma, del regolamento n. 136/66/CEE, per regolarizzare il mercato in caso di grave perturbazione dello stesso in determinate regioni della Comunità, può essere deciso di autorizzare organismi che offrano sufficienti garanzie e appositamente riconosciuti dagli Stati membri a concludere contratti di ammasso per l'olio d'oliva da essi posto in commercio.

1. In deroga all'articolo 2, primo comma, del presente regolamento, il contraente può rescindere il contratto di ammasso privato di olio d'oliva vergine o extravergine per una quantità massima pari al

— 50 % della quantità contrattuale per i contratti di un medesimo operatore prima del 20 novembre 2001,

— 80 % della quantità contrattuale per i contratti di un medesimo operatore prima del 20 dicembre 2001.

(2) Conformemente al regolamento (CE) n. 327/2001 della Commissione, del 16 febbraio 2001, che autorizza la conclusione di contratti di ammasso privato di olio d'oliva e reca apertura di una gara di durata limitata per i relativi aiuti ⁽³⁾, gli organismi riconosciuti dagli Stati membri hanno concluso contratti di ammasso privato che scadono il 31 dicembre 2001. Occorre ora autorizzare i contraenti a rescindere i loro contratti di ammasso privato di olio d'oliva vergine o extra vergine per tener conto della situazione attuale sul mercato. Occorre prevedere anche lo svincolo totale delle cauzioni costituite conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2768/98 della Commissione, del 21 dicembre 1998, relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio d'oliva ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1081/2001 ⁽⁵⁾, e, se del caso, all'articolo 12 di detto regolamento nonché il pagamento dell'aiuto o del saldo dell'aiuto entro un periodo che decorre dalla data di rescissione del contratto.

2. In caso di applicazione del paragrafo 1, la scadenza di validità dei contratti, per i quantitativi di cui trattasi, prende effetto alla data di ricezione, da parte dell'organismo competente dello Stato membro in questione, della comunicazione del contraente che intende rescindere il contratto.

3. Le cauzioni costituite per i quantitativi di cui trattasi, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2768/98, sono svincolate alla data di cui al precedente paragrafo.

4. In caso di applicazione del paragrafo 1 e in deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2768/98 il pagamento, per i quantitativi di cui trattasi, dell'aiuto o, eventualmente, del saldo dell'aiuto ha luogo previo controllo dell'osservanza degli obblighi contrattuali, entro sessanta giorni a decorrere dalle date di cui al paragrafo 2.

5. Le cauzioni costituite per i quantitativi di cui trattasi, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2768/98, sono svincolate previo pagamento del saldo dell'aiuto alla data di cui al precedente paragrafo.

6. L'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2768/98 non è applicabile ai quantitativi per i quali i contratti sono rescissi in conformità del presente articolo.»

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

Articolo 2

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.09.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 48 del 17.2.2001, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 346 del 22.12.1998, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 149 del 2.6.2001, pag. 17.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
